

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA  
di Enel Distribuzione S.p.A.  
(stipulato dal Venditore per conto dei Clienti Finali)**

Con il presente Contratto, tra

**ENEL Distribuzione S.p.A.,**

società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale e P. IVA 05779711000, in persona di *Ernesto Coppa*, nella sua qualità di procuratore della Società stessa, (per brevità, di seguito, **Distribuzione o Distributore**);

e

|                           |   |                           |
|---------------------------|---|---------------------------|
| Ragione Sociale Venditore | Cod. Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese | Partita I.V.A.            |
|                           |   |                           |
| Sede Legale               | Capitale Sociale                              | Direzione e Coordinamento |
|                           |   |                           |
| Indirizzo Esazione        | Cognome e Nome firmatario                     | Qualifica                 |
|                           |   |                           |
| E-mail:                   | Fax:  | Telefono:                 |
|                           |   |                           |

nella sua qualità di Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali  
(per brevità, di seguito, **Venditore**),

nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, "**parti**" ovvero, singolarmente, "**parte**", convengono e stipulano.

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:

**AEEG:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

**Cliente o Cliente Finale:** è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione, che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette - e che è titolare del Contratto per il Servizio di Connessione in relazione al Punto di Prelievo.

**Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica:** è il Contratto, di cui all'**Allegato A**, che disciplina il rapporto tra Distributore e Cliente in merito al Servizio di Connessione.

**Connessione:** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

**Contratto:** è il presente Contratto, stipulato tra il Distributore ed il Venditore, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto per conto dei Clienti.

**Contratto di dispacciamento:** è il Contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal Venditore con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - Terna S.p.A. - ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Convenzione EDI:** è la convenzione che il Venditore ha stipulato con il Distributore per la trasmissione elettronica delle fatture e per il pagamento dei relativi importi.

**Distributore o Distribuzione:** è la società Enel Distribuzione S.p.A.

**Firma Digitale:** è il dispositivo di *firma digitale* conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Gruppo di misura o Misuratore:** è l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Distributore o gestore di rete necessarie per la misura dell'energia elettrica prelevata.

**Impianti e apparecchi del Cliente:** sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.

**Impianti e apparecchi del Distributore e/o del gestore di rete:** sono quelli di competenza e di proprietà del Distributore e/o Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi.

**Mandato:** è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente al Venditore, per la stipula del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto di energia elettrica con il Distributore in relazione ai singoli Punti di Prelievo.

**Opzione tariffaria:** è un insieme di componenti tariffarie per la remunerazione del Servizio di Trasporto definite e approvate in conformità con la vigente normativa.

**PESSE:** è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.

**POD:** è il codice alfanumerico identificativo del singolo Punto di Prelievo come definito dall'**Allegato A** della Deliberazione AEEG n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni.

**Potenza disponibile:** è la massima potenza prelevabile in un Punto di Prelievo senza che il Cliente sia disalimentato e per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.

**Potenza impegnata:** è la potenza contrattuale definita nel successivo art. 7.

**Procura:** è la procura con la quale il Cliente conferisce al Venditore il potere di rappresentanza a sottoscrivere il Contratto per il Servizio di Connessione.

**Punto di Consegna:** è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi del Distributore e/o del gestore di rete e gli Impianti del Cliente.

**Punto di Prelievo:** è il singolo Punto di Prelievo in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente, in relazione al quale il Venditore ha ricevuto il Mandato.

**Posta elettronica certificata o PEC:** è un sistema di posta elettronica, prevista dal D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

**Servizio di Connessione:** è il servizio prestato dal Distributore nei confronti del Cliente per la connessione degli impianti e/o apparecchi del Cliente alla rete del Distributore stesso o del Gestore di rete competente, funzionale all'erogazione del Servizio di Trasporto.

**Subentro:** variazione della titolarità del Servizio di Connessione e contestuale alimentazione di un Punto di Prelievo preesistente disattivato.

**Trasporto o Servizio di Trasporto:** è il servizio di trasporto e trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai Clienti, effettuato in conformità al Contratto ed alla normativa vigente.

**TUR:** è il Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa.

**Venditore:** è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Terna S.p.A.

**Voltura:** variazione della titolarità del Servizio di Connessione in relazione ad un Punto di Prelievo attivo.

**WTP:** è il portale messo a disposizione dal Distributore, su un apposito sito web, al quale il Venditore è abilitato ad accedere mediante apposito certificato digitale, per effettuare le operazioni connesse alla gestione del Servizio di Trasporto.



**CONDIZIONI GENERALI****Art. 1 Oggetto**

1.1 Il Contratto ha ad oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto di energia elettrica in favore dei Clienti e presso i Punti di Prelievo identificati secondo le modalità di cui all'art. 3.

**Art. 2 Condizioni per il Servizio di Trasporto**

2.1 Il Servizio di Trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) In relazione ai Punti di Prelievo per i quali viene erogato il Servizio di Trasporto è attivo il Servizio di Connessione alla rete del Distributore e/o gestore di rete;
- b) I Clienti, per conto dei quali il Venditore agisce, non hanno obbligazioni insolute, nei confronti del Distributore, relative ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamiento, ovvero relative alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizio sottoscritti con il gestore di rete competente;
- c) Il Venditore ha attivato la garanzia in favore del Distributore in conformità a quanto previsto dall'art. 6;
- d) Il Venditore ha stipulato con il Distributore la convenzione EDI in conformità a quanto previsto all'art. 5;
- e) Il Venditore ha in essere con Terna S.p.A. il Contratto di Dispacciamento.

**Art. 3 Modalità di attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto**

3.1 Il Servizio di Trasporto viene attivato in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati con le modalità di seguito indicate.

- a) il Venditore invia elettronicamente, mediante inserimento nel WTP, i dati identificativi dei Clienti e dei Punti di Prelievo da attivare, facendo esclusivamente uso dei modelli elettronici elaborati dal Distributore e da quest'ultimo resi disponibili nel WTP. I dati richiesti in ciascun modello saranno conformi a quelli riepilogati nell'**Allegato C**;
- b) il Distributore, con le stesse modalità, conferma, per ciascun Punto di Prelievo ed entro i successivi 5 giorni lavorativi, i dati identificativi di cui al punto a), integrandoli con gli ulteriori dati individuati nell'**Allegato C** relativi alle altre condizioni particolari del Servizio di Trasporto. Con la medesima modalità il Distributore comunica al Venditore i Punti di Prelievo per i quali non può essere attivato il servizio di trasporto ai sensi di quanto previsto all'art. 2.1, lettera b).

3.2 Successivamente alla conferma di cui alla lettera b) e nei successivi 15 giorni, il Venditore può richiedere, a mezzo WTP, la modifica delle condizioni particolari relative a singoli Punti di Prelievo con esclusivo riferimento alle caratteristiche inerenti l'opzione tariffaria ovvero la potenza impegnata, restando inteso che il valore di quest'ultima non potrà comunque essere superiore a quello della potenza disponibile. Dette modifiche saranno quindi recepite dal Distributore e saranno applicate all'attivazione del Servizio di Trasporto.

3.3 In mancanza di richiesta di modifiche, entro il termine predetto, da parte del Venditore, il Servizio di Trasporto sarà attivato per i singoli Punti di Prelievo con le caratteristiche individuate con la comunicazione di cui all'art. 3.1 lettera b).

3.4 Le medesime modifiche di cui all'art. 3.2 potranno essere richieste dal Venditore, con le modalità ivi previste, nel corso del rapporto contrattuale, con la limitazione di una richiesta per anno solare per Punto di Prelievo, ed avranno efficacia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, ove siano comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni. Diversamente, le modifiche richieste avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta.

3.5 Il Servizio di Trasporto viene a cessare in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati e comunicati dal Venditore con le modalità di cui all'art. 3.1 lettera a).

3.6 Ove l'attivazione di un nuovo Punto di Prelievo comporti la variazione del soggetto che ne è attualmente titolare (voltura o subentro) l'attivazione del servizio di trasporto è subordinata alla acquisizione, da parte del Venditore nei confronti del Cliente, del Contratto per il Servizio di Connessione in conformità a quanto previsto nel successivo art. 27. Sarà inoltre cura del Venditore acquisire e conservare la documentazione prevista dal Distributore per tale variazione e metterla a disposizione su sua specifica richiesta, quale il certificato di Camera di Commercio che attesti l'attivazione dell'unità locale in capo al subentrante e la cessazione dell'unità locale da parte del cedente.

3.7 Il Venditore si impegna, altresì, a comunicare al Distributore le eventuali variazioni, intervenute nel corso del rapporto contrattuale, relativamente al soggetto titolare del Punto di Prelievo attivo (voltura) e ad acquisire dal Cliente la documentazione prevista al precedente comma 3.6.

3.8 Nei casi di subentro e di voltura, di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.7, il Venditore si impegna a versare al Distributore il corrispettivo determinato ai sensi del Provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 42/86 e successive modificazioni ed integrazioni.



**Art. 4 Decorrenza dell'attivazione e della cessazione del Servizio di Trasporto**

4.1 Ferme restando le condizioni di cui all'art. 2, il Servizio di Trasporto verrà attivato a decorrere dalla data indicata dal Venditore con la comunicazione di cui all'art. 3.1 lett. a), che dovrà corrispondere al primo giorno del mese. In ogni caso l'attivazione non potrà avvenire prima del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Distributore riceverà la comunicazione predetta.

4.2 L'attivazione ed estensione del servizio in relazione a nuovi Punti di Prelievo resta comunque subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) adeguamento della garanzia in conformità a quanto previsto all'art. 6;
- b) insussistenza di morosità nei pagamenti e/o di inadempimenti da parte del Venditore relativi al presente Contratto o ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamiento e/o di gestione del servizio di connessione;

e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Distributore riceverà il nuovo Contratto di garanzia ovvero i pagamenti connessi alle morosità pregresse.

4.3 La cessazione del Servizio di Trasporto in relazione ai singoli Punti di Prelievo ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Distributore riceverà la comunicazione di cui all'art. 3.5, fermo restando l'obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi dovuti per il servizio fino ad allora prestato.

4.4 Resta, comunque, inteso tra le Parti che, nel caso in cui, in relazione ad un medesimo Punto di Prelievo, venga richiesta l'attivazione del servizio di trasporto da una pluralità di Venditori nel corso del medesimo mese, il servizio di trasporto sarà attivato esclusivamente nei confronti del Venditore che abbia formalizzato l'ultima richiesta, in ordine cronologico, entro le ore 24,00 dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

4.5 In ogni caso, con riguardo ai termini e alle condizioni previste nel presente articolo, trovano applicazione le eventuali disposizioni dell'AEEG.

4.6 Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nei casi di nuova attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione in relazione a singoli Punti di Prelievo, la decorrenza e la cessazione del Servizio di Trasporto coincideranno, rispettivamente, con le date di attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione.

**Art. 5 Obbligo di stipula della convenzione EDI**

5.1 Ove il Contratto abbia ad oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto di energia elettrica per un numero pari o superiore a cinquanta Punti di Prelievo il Venditore è obbligato a stipulare con il Distributore la convenzione EDI secondo il fac-simile di cui all'**Allegato D**.

**Art. 6 Garanzia e relativo adeguamento**

6.1 Il Venditore si obbliga a rilasciare, in favore di Distribuzione, una garanzia nella forma di un Contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta", redatta in conformità al fac-simile di cui all'**Allegato B1**, emessa da un istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazioni, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel Contratto.

6.2 L'importo garantito deve essere pari al corrispettivo complessivo medio (comprensivo di IVA e di ogni altro onere), stimato su base annua, corrispondente a due mesi di prelievi presunti da calcolarsi in riferimento ai Punti di Prelievo attivi ed a quelli per i quali sia richiesta l'attivazione del Servizio di Trasporto in conformità a quanto previsto all'art. 3.

6.3 Qualora, per effetto della richiesta di attivazione di nuovi Punti di Prelievo in conformità a quanto previsto all'art. 3, l'importo della garanzia in precedenza prestata risulti inferiore di almeno il 20% rispetto all'importo determinato ai sensi del precedente comma 6.2, il Venditore, su richiesta di Distribuzione, dovrà provvedere al relativo adeguamento entro 60 giorni dall'invio della richiesta.

6.4 In caso di escussione, anche parziale dell'importo garantito, il Venditore si obbliga, con le modalità e alle condizioni previste nel precedente comma 6.3, ad integrare la garanzia, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del precedente comma 6.2.

6.5 Qualora, per effetto della cessazione di Punti di Prelievo, in conformità a quanto previsto all'art. 3, l'importo della garanzia prestata risulti superiore di almeno il 20% rispetto all'importo determinato ai sensi del precedente comma 6.2, il Venditore avrà titolo a chiedere a Distribuzione l'autorizzazione alla riduzione dell'importo garantito. Detta autorizzazione sarà concessa entro il termine di 10 giorni dalla ricezione da parte di Distribuzione della relativa richiesta soltanto ove non vi siano inadempimenti da contestare al Venditore. In caso di conferma della riduzione della garanzia, Distribuzione restituirà l'originale della garanzia da sostituire soltanto a fronte della presentazione dell'originale del nuovo Contratto di garanzia.

6.6 In alternativa alla garanzia prevista al comma 6.1, il Venditore che sia società controllata, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., da società in possesso di tutti i requisiti previsti all'**Allegato B2**, potrà presentare una lettera di garanzia, con clausola "a prima richiesta", rilasciata dalla società controllante e conforme al fac-simile di cui al medesimo **Allegato B2** che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima a garantire, in favore di Distribuzione, l'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Contratto. Alla garanzia a prima richiesta rilasciata dalla società controllante si applicano le previsioni di cui ai precedenti commi 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

6.7 Nel caso in cui, in capo alla società controllante, venga meno anche uno soltanto dei requisiti relativi (i) alla quotazione in uno dei mercati regolamentati dell'Unione Europea, (ii) al controllo ex art. 2359 del c.c., (iii) al rating creditizio come determinato nell'**Allegato B2**, il Venditore dovrà sostituire la garanzia di cui al comma 6.6 con una garanzia rilasciata da un istituto di credito o da una primaria compagnia assicuratrice in conformità a quanto previsto ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Il nuovo Contratto di garanzia dovrà essere rilasciato entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza, comunque acquisita, dei suddetti eventi da parte del Venditore.

6.8 Nel caso in cui, successivamente al rilascio della garanzia di cui al comma 6.6, l'importo garantito dalla società controllante superi anche uno solo dei parametri economici definiti nell'**Allegato B2** e di seguito indicati:

- 1,5 punti percentuali rispetto al valore della capitalizzazione di borsa della società controllante desumibile dall'ultimo valore pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" al 31 dicembre o al 30 giugno dell'anno di riferimento;
- 3 punti percentuali rispetto al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio di esercizio o dall'ultima Situazione Contabile Semestrale della società controllante,

il Venditore dovrà stipulare un Contratto di garanzia, in conformità a quanto previsto dal comma 6.1 e seguenti, per un importo pari alla differenza tra il valore determinato ai sensi del comma 6.2 e quello di cui ai parametri economici sopra indicati. Il Contratto autonomo di garanzia dovrà essere rilasciato entro il termine 10 (dieci) giorni dalla conoscenza, comunque acquisita dei predetti eventi. Resta comunque ferma, in tali casi, la garanzia già rilasciata dalla società controllante.

6.9 Resta inteso tra le Parti che, in caso di inadempimento da parte del Venditore agli obblighi di sostituzione o di integrazione della garanzia previsti nel presente articolo, l'attivazione del servizio per i nuovi Punti di Prelievo richiesta successivamente alla scadenza del relativo obbligo di sostituzione e/o integrazione, resta subordinata al rilascio della nuova garanzia. Nei predetti casi, Distribuzione si obbliga ad attivare il servizio per i nuovi Punti di Prelievo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui riceverà, in originale, il nuovo Contratto di garanzia.

## **Art. 7 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto**

7.1 Le caratteristiche generali dell'energia elettrica trasportata sono:

**Potenza impegnata:** è la potenza contrattuale e corrisponde:

- a) per i Punti di Prelievo dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, a quella definita con le modalità previste dal presente Contratto, nei limiti del valore della potenza disponibile;
- b) per ogni altro Punto di Prelievo, al valore massimo della potenza prelevata nell'anno solare.

**Frequenza:** Il valore della frequenza è di 50 Hz.

**Tolleranze:** Per la tensione è del  $\pm 10\%$ ; per la frequenza è del  $\pm 2\%$ .

**Fattore di potenza ed energia reattiva:** Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su richiesta del Distributore il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli Impianti del Cliente in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Distributore richiedere al Venditore che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore. Il Distributore applica all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore.

Per i Punti di Prelievo dotati di Misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria.

#### **Art. 8 Prelievi eccedenti la potenza disponibile**

8.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile.

8.2 Ove ciò si verificasse e ove la potenzialità degli Impianti del gestore della rete interessato lo consenta, il Distributore e/o gestore competente, fermo restando quanto previsto al comma 8.3, comunica al Venditore l'eventuale opzione tariffaria conseguente al nuovo valore della potenza disponibile.

8.3 In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore evidenzia il valore della potenza eccedente nella fattura relativa al mese in cui l'evento si è verificato. Ove nell'arco degli ultimi dodici mesi vengano rilevati almeno tre valori di potenza eccedente, il Distributore provvede ad addebitare, al Venditore che sia titolare del Servizio di Trasporto al momento dell'emissione della relativa fattura, l'importo corrispondente al conseguente adeguamento del contributo di allacciamento per i Punti di Prelievo interessati. L'adeguamento della potenza disponibile al nuovo valore diviene efficace soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento del predetto contributo.

8.4 Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli Impianti del gestore della rete interessato, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, ferma restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente. Se ciò nonostante il Cliente effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto limitatamente al Punto di Prelievo interessato in conformità a quanto previsto nel successivo art. 22.

#### **Art. 9 Misura dell'energia prelevata**

9.1 Il Distributore si impegna ad effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, in conformità alle disposizioni normative vigenti e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

9.2 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore e/o gestore di rete. In assenza delle letture, il Distributore si riserva la facoltà di emettere fatture per importi determinati sulla base dei prelievi effettuati dai Clienti in periodi precedenti; a dette fatture farà seguito l'emissione delle fatture di conguaglio, una volta rilevati i dati di prelievo.

9.3 All'atto della cessazione del Contratto o della cessazione del servizio per uno o più Clienti finali, comunque determinate, sarà emessa una fattura finale entro 60 giorni dalla cessazione del Servizio di Trasporto e dalla contestuale rilevazione della lettura del misuratore. In caso di impedimento a effettuare la rilevazione della lettura del misuratore, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto nel comma precedente.

#### **Art. 10 Corrispettivi e opzioni tariffarie**

10.1 Per ciascun Punto di Prelievo il Distributore applica l'opzione tariffaria per il Servizio di Trasporto individuata ai sensi dell'art. 3.

10.2 In mancanza di specifica indicazione, il Distributore applica l'opzione tariffaria base, individuata in funzione delle caratteristiche del Punto di Prelievo e della tipologia del Cliente.

10.3 In relazione ai corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto le Parti rinviano in ogni caso a quanto prescritto o approvato dall'AEEG.

#### **Art. 11 Fatturazione**

11.1 Il Distributore, in relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal Contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente, emette fatture, intestate al Venditore, distinte per ciascun Cliente finale e Punto di Prelievo.

11.2 Le fatture sono emesse almeno una volta ogni due mesi e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti dell'AEEG.

11.3 Il Distributore invia le predette fatture in formato elettronico secondo le modalità di cui alla convenzione EDI. Il Distributore invia le fatture su supporto cartaceo ai soli Venditori che non abbiano stipulato la convenzione EDI.

#### **Art. 12 Pagamenti**

12.1 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura, che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura stessa, per i Punti di Prelievo alimentati in media o bassa tensione, ovvero a 15 giorni, per quelli alimentati in alta tensione.

12.2 Ove sia vigente tra le Parti la convenzione EDI, il termine di scadenza del pagamento delle fatture è quello determinato dalla convenzione medesima.

12.3 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca e con le coordinate che saranno a tal fine comunicate dal Distributore. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Venditore comunicherà al Distributore gli estremi del pagamento effettuato.



12.4 Il pagamento libera il Venditore dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, fatti salvi i casi di contestazioni inerenti singole fatture e riguardanti esclusivamente casi di errore manifesto che abbia comportato l'errata attribuzione e inclusione nel Contratto di specifici Punti di Prelievo per i quali il Venditore non risulti essere titolare.

12.5 È ammessa, previa definizione tra le Parti dei tempi e delle modalità, la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del misuratore. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. In ogni caso, il Venditore che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del predetto beneficio entro il termine di scadenza della fattura, ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Distributore, perde il diritto alla rateizzazione.

12.6 Sono a carico del Venditore e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al Contratto e al Servizio di Trasporto e tutte le altre somme (come, per esempio, maggiorazioni) che il Distributore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

#### **Art. 13 Ritardati pagamenti - Interessi di mora e ulteriori spese**

13.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.

13.2 Il Distributore addebiterà, inoltre, al Venditore le eventuali ulteriori spese sostenute.

13.3 Per ogni disattivazione o riattivazione del Servizio di Trasporto, il Venditore è altresì tenuto a corrispondere una somma pari al costo sostenuto per tali operazioni.

#### **Art. 14 Rimborsi dei ricavi eccedentari**

14.1 Le Parti convengono che i rimborsi, dovuti dal Distributore ai sensi dell'art. 9 del Testo Integrato allegato alla deliberazione n. 5/04 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, sono restituiti al Venditore che, nel momento in cui vengono effettuate le predette restituzioni, abbia in essere il mandato relativo al Servizio di Trasporto per i Punti di Prelievo interessati.

14.2 La restituzione avviene di norma mediante corrispondente riduzione degli importi dovuti in relazione al Servizio di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo.

14.3 Il Venditore si obbliga a manlevare a tale riguardo il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto.

#### **Art. 15 Reclami**

15.1 In ogni caso e in ogni momento, il Venditore può presentare direttamente istanza all'Ufficio del Distributore indicato in fattura, ovvero inviare a tale ufficio motivato reclamo scritto, utilizzando allo scopo il modulo di cui all'**Allegato F**, reperibile anche nel sito Internet di Enel Distribuzione.

15.2 I reclami saranno inoltrati esclusivamente per via telematica attraverso la PEC.

15.3 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Distributore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 12.4.

15.4 Il Distributore riferisce al Venditore con la massima celerità e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento del reclamo e comunque nei termini previsti dalla vigente normativa. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Venditore.

#### **Art. 16 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa del Distributore**

16.1 Il Distributore e/o gestore di rete competente in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto dell'energia che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore e/o gestore di rete competente preavverte il Venditore, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore e/o gestore di rete competente anche al Cliente. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e/o gestore competente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

### **Art. 17 Impianti e apparecchi del Cliente**

17.1 Gli impianti e apparecchi del Cliente debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, il Distributore potrà sospendere il Servizio di Trasporto limitatamente al Punto di Prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.

17.2 Con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 247/04 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, gli indennizzi automatici eventualmente dovuti dal Distributore nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla continuità del servizio, saranno corrisposti al Venditore che, nel momento in cui venga effettuata la relativa erogazione, abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai Punti di Prelievo interessati. Il Venditore si obbliga a manlevare a tale riguardo il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto.

17.3 In analogia a quanto precede, i corrispettivi tariffari specifici (CTS) dovuti, ai sensi della citata deliberazione n. 247/04, in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno fatturati in capo al Venditore che abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai Punti di Prelievo interessati.

17.4 Nei casi di cui ai precedenti commi 17.2 e 17.3 il Distributore invierà specifiche comunicazioni al Venditore, eventualmente anche tramite il WTP.

### **Art. 18 Impianti ed apparecchi del Distributore o gestore di rete se diverso dal Distributore**

18.1 Il Venditore può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Venditore, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore e/o gestore di rete (di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Venditore al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore e/o gestore di rete, il quale provvederà al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

18.2 Il Venditore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

18.3 Nel caso il Venditore richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete, le spese sono a carico del Venditore se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete. Il Venditore è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e/o gestore di rete per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui al comma 18.1.

### **Art. 19 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti**

19.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel Punto di Prelievo o mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, l'intervento di manutenzione del Distributore o del gestore di rete competente è effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione del gestore di rete competente, dandone tempestiva informazione al Venditore ed al Cliente.

19.2 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzii un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete, informa il Venditore ed il Cliente fornendo a quest'ultimo copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

19.3 Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull'errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata.



Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

19.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Venditore ed al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

19.5 Il Venditore ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni, adeguatamente documentate. Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguenti all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 15 (reclami). Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui al predetto articolo, siano formulati in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete non sospenderà il Servizio di Trasporto di energia elettrica al Venditore per il debito in ragione del mancato pagamento dell'importo contestato.

19.6 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo il Distributore comunicherà al Venditore e, per conoscenza, al Cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 19.3 e 19.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura agli impianti del Distributore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art. 18.1, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati ai sensi dell'art. 9 relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22.

## **Art. 20 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Trasporto**

20.1 Il Distributore e/o gestore di rete fornisce il Servizio di Trasporto di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (ora Terna S.p.A.), anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.

20.2 Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela.

20.3 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto, né a risarcimento danni, né a risoluzione del Contratto.

## **Art. 21 Obblighi di informazione del Venditore**

21.1 Il Venditore si obbliga ad informare direttamente i Clienti in merito ad ogni circostanza inerente il Servizio di Trasporto o comunque connessa all'esecuzione del Contratto.

21.2 In particolare, fermi restando gli obblighi informativi posti in capo al Distributore dalla normativa vigente, il Venditore si impegna ad assicurare la massima diffusione ai Clienti delle informazioni che il Distributore comunicherà al Venditore medesimo in merito all'eventuale adozione del PESSE, con particolare riferimento alle tipologie dei Punti di Prelievo interessati ed alla loro appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione.

A tal fine il Venditore utilizzerà ogni più opportuno canale di comunicazione previsto dal medesimo PESSE allo scopo di minimizzare il disagio alla Clientela causato dalla sua eventuale applicazione.

## **Art. 22 Sospensione del Servizio di Trasporto dell'energia elettrica e risoluzione del Contratto**

22.1 Il Distributore può:

- a) sospendere o anche risolvere il Contratto, integralmente ovvero soltanto in relazione ad alcuni Clienti e/o Punti di Prelievo, nei casi di seguito indicati:
  - a1) mancato verificarsi ovvero successivo venir meno di una delle condizioni di cui alle lettere c) (garanzia) ed e) (servizio di dispacciamento) dell'art. 2 (condizioni per il Servizio di Trasporto);
  - a2) violazione della disposizione di cui all'art. 12 (pagamenti);
  - a3) morosità pregresse del Venditore relative ad altri contratti con Distribuzione, anche se risolti, relativi al servizio di trasporto e/o vettoriamento e/o alla gestione del servizio di connessione;
- b) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o Punti di Prelievo direttamente interessati, nei seguenti casi:
  - b1) mancato verificarsi ovvero successivo venir meno di una delle condizioni di cui alle lettere a) (servizio di connessione) e b) (morosità del Cliente) dell'art. 2 (condizioni per il Servizio di Trasporto);
  - b2) mancata formalizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, del Contratto per il Servizio di Connessione;
- c) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o Punti di Prelievo direttamente interessati, nei casi di prelievi fraudolenti di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della fattura - che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore e/o gestore di rete per l'inoltro alle competenti Autorità - e fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del Venditore di pagare i corrispettivi relativi ai prelievi effettuati in frode ai sensi di quanto previsto nell'art. 19.

22.2 Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 22.1, la sospensione e risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione con cui il Distributore preavverte il Venditore della sospensione intimandogli, entro un termine non inferiore a quindici giorni, di adempiere o di rimuovere le cause che determinano il venir meno delle condizioni del servizio con l'avvertimento, altresì, che, in caso contrario, il Contratto si intenderà definitivamente ed automaticamente risolto nel termine indicato nella comunicazione.

22.3 Nei casi di cui al comma 22.2, il Distributore ha, in ogni caso, titolo ad addebitare al Venditore, oltre che i corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e l'eventuale successiva riattivazione dei Punti di Prelievo, calcolate come previsto all'art. 18.1, nonché gli eventuali maggiori danni.

22.4 Resta fermo, altresì, che, nei casi di cui al precedente comma 22.2, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Distributore, il Venditore, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Distributore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale. La sospensione non sarà, inoltre, attuata, oltre che nei casi specificamente previsti dal Contratto, anche nelle ipotesi in cui il Venditore abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Distributore e sempre che il Venditore ne dia notizia al Distributore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nel periodo che precede.

22.5 Nei casi di cui alla lettera c) del comma 22.1, la sospensione ha luogo con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. La riattivazione del Servizio di Trasporto è tempestivamente effettuata ove il Venditore abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art. 18.1 e, nel caso di riattivazione non autorizzata, dei corrispettivi relativi ai prelievi effettuati. Nei medesimi casi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, relativamente ai Punti di Prelievo interessati, qualora, anche a seguito dell'invio di una comunicazione scritta contenente l'intimazione ad adempiere, il Venditore non effettui il predetto pagamento.

22.6 In nessun caso la sospensione o la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

22.7 In caso di inadempimento, da parte del Distributore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, il Venditore, con comunicazione scritta inviata al Distributore, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Distributore non adempia entro i venti giorni successivi all'invio di detta comunicazione, il Venditore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, potrà risolvere il Servizio di Trasporto con riferimento a tutti i Clienti e Punti di Prelievo.

22.8 In tutti i casi contemplati nel presente articolo le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.



#### **Art. 23 Decorrenza, Durata e Recesso**

23.1 Il Contratto decorre dal **1 dicembre 2007** ha durata coincidente con l'anno solare e prima scadenza al 31 dicembre 2008.

23.2 In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con un preavviso di almeno un mese, il Contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.

23.3 Il Venditore ha, inoltre, facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno un mese. Il recesso avrà in ogni caso efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del preavviso da parte del Distributore.

23.4 Resta fermo l'obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio prestato fino alla cessazione dell'efficacia del Contratto.

#### **Art. 24 Cessione del Contratto**

24.1 Il Distributore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto.

24.2 Il Venditore non potrà cedere il Contratto di trasporto ad altro Venditore senza la preventiva autorizzazione del Distributore. In caso di autorizzazione del Distributore, l'efficacia della cessione del Contratto è subordinata alla stipula del Contratto di garanzia di cui all'art.6 da parte del Venditore, cessionario al momento del subentro.

#### **Art. 25 Disposizioni di legge vigenti**

25.1 Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

#### **Art. 26 Trattamento dei dati**

26.1 Il Venditore dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui all'**Allegato E** del Contratto.

26.2 In relazione alla raccolta, al trattamento e all'accesso ai dati relativi alle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo le Parti rinviando a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell'AEEG.

#### **Art. 27 Sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione**

27.1 Il Venditore che abbia ricevuto la Procura da parte dei Clienti si obbliga, prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo a sottoscrivere, in nome e per conto degli stessi, il Contratto per il Servizio di Connessione in conformità al fac-simile di cui all'**Allegato A**. Detto Contratto sarà sottoscritto dal Venditore con modalità elettronica, utilizzando la Firma Digitale, e sarà inviato al Distributore, a mezzo PEC, prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo.

27.2 Nei casi di cui al precedente comma 27.1, con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione in rappresentanza dei Clienti, il Venditore attesta di avere ricevuto la Procura da parte dei Clienti medesimi, e si obbliga ad esibire e/o fornire copia ovvero l'originale del medesimo atto, su semplice richiesta del Distributore. Con la medesima sottoscrizione il Venditore dichiara, inoltre, di agire in conformità ai poteri conferiti nella Procura e di manlevare, a tale riguardo, il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti del Cliente.

27.3 Nei casi in cui il Venditore non abbia ricevuto la Procura da parte dei Clienti, il Venditore medesimo si impegna ad acquisire, per conto del Distributore e prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo, il Contratto per il Servizio di Connessione, debitamente sottoscritto da parte dei Clienti in conformità al fac-simile di cui all'**Allegato A**, a conservare il Contratto medesimo e la relativa documentazione in originale e a metterli a disposizione del Distributore su specifica richiesta di quest'ultimo.

27.4 Nei casi di cui al precedente comma 27.3, con la richiesta di attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun Punto di Prelievo ai sensi dell'art. 3, il Venditore dichiara di aver acquisito la sottoscrizione da parte del Cliente del modulo contrattuale relativo al Servizio di Connessione.

27.5 Resta inteso che, in caso di mancata formalizzazione, del Contratto per il Servizio di Connessione, il Distributore si riserva la facoltà di sospendere e/o risolvere parzialmente il presente Contratto, ai sensi dell'art. 22.1 lett. b), limitatamente ai Clienti e Punti di Prelievo interessati.

#### **Art. 28 Elezione di domicilio e Foro competente**

28.1 Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **Art. 29 Comunicazioni**

29.1 Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni tra la parti relative all'esecuzione o comunque connesse al rapporto contrattuale saranno trasmesse attraverso la PEC; a tal fine le Parti si scambieranno i rispettivi indirizzi di posta certificata.



29.2 Il Distributore si riserva di adottare mezzi di comunicazione diversi rispetto a quelli di posta elettronica certificata (a titolo esemplificativo applicazioni internet) che dovranno essere utilizzati alternativamente rispetto a quest'ultima. A tal fine il Distributore, almeno trenta giorni prima della messa a disposizione del nuovo sistema, comunicherà al Venditore - mediante posta elettronica certificata - il tipo di soluzione tecnica, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la medesima sarà operativa.

29.3 In caso di disservizio o di malfunzionamento del sistema elettronico prescelto, le comunicazioni potranno essere effettuate attraverso un mezzo alternativo che comunque consenta la dimostrazione dell'avvenuto recapito della comunicazione (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno).

#### **Art. 30 Valore probatorio delle transazioni elettroniche**

30.1 Ai fini del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che le operazioni effettuate con il sistema WTP, nonché con la Posta Elettronica Certificata o con altro sistema alternativo di cui al precedente articolo 29, sono tra di esse vincolanti e reciprocamente opponibili e che le transazioni elettroniche tracciate e registrate informaticamente dalle predette applicazioni assumono tra di esse pieno valore probatorio, in particolare circa la provenienza, il tempo di effettuazione ed il relativo contenuto.

#### **Art. 31 Danni causati dall'energia trasportata**

31.1 Il Distributore non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.

#### **Art. 32 Modifiche ed integrazioni al Contratto**

32.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall'AEEG o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

32.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma 32.1.

32.3 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Venditore ai fini della conseguente sottoscrizione.

32.4 Le eventuali modifiche del Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il Servizio di Trasporto e non novano il Contratto vigente.

#### **Art. 33 Rapporto con il Contratto per il Servizio di Connessione**

33.1 Per quanto possa occorrere ai fini dell'interpretazione e/o applicazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio di Connessione è strumentale al Servizio di Trasporto di cui al presente Contratto.

33.2 Le Parti si danno altresì atto che resta ferma la titolarità esclusiva in capo al Cliente di ogni rapporto giuridico con Distribuzione in merito al Servizio di Connessione e che, conseguentemente, ogni richiesta inerente il Servizio di Connessione deve essere formulata dal Cliente, direttamente ovvero per il tramite del Venditore ove a quest'ultimo sia stato conferito specifico mandato per la gestione delle pratiche relative alla connessione.

#### **ALLEGATI**

**Allegato A: Fac-simile Contratto per il Servizio di Connessione**

**Allegato B1: Fac-simile Garanzia a prima richiesta rilasciata da istituto di credito o primaria compagnia assicuratrice**

**Allegato B2: Fac-simile Garanzia a prima richiesta rilasciata da società controllante**

**Allegato C: Dettaglio dati per comunicazioni a mezzo Wtp (Attivazione e Cessazione Punti di Prelievo)**

**Allegato D: Fac-simile Convenzione EDI**

**Allegato E: Informativa al Venditore sul trattamento dei dati personali**

**Allegato F: Form Reclamo**